

## **Legge federale sulla protezione delle acque (LPaC)**

### **Modifica dell'8 ottobre 2004**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 4 settembre 2003<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 19 novembre 2003<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 24 gennaio 1991<sup>3</sup> sulla protezione delle acque è modificata come segue:

*Art. 62 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Il diritto alle indennità federali secondo il capoverso 2 permane se:

- a. la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto è stata presa entro il termine prorogato;
- b. per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, dev'essere autorizzato un nuovo impianto;
- c. la nuova decisione di prima istanza è presa prima del 1° novembre 2005; e
- d. la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.

<sup>1</sup> FF **2003** 6957

<sup>2</sup> FF **2003** 6977

<sup>3</sup> RS **814.20**

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 2004<sup>4</sup>

Termine di referendum: 27 gennaio 2005

<sup>4</sup> FF 2004 4801